

COPIA



Reg. Gen. n. 6
del 28/04/2016

Città di Locri

Prov. di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2016 |
|-----------------|---|

L'anno 2016, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 17.01, convocato come da avvisi scritti in data 22/04/2016 prot. n° 8480 , consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del **Consigliere Domenico Maio** in seduta pubblica sessione Straordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

| N. | Cognome/Nome | Incarico | Presente | Assente |
|----|-----------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | CALABRESE GIOVANNI | Sindaco | X | |
| 2 | SAINATO RAFFAELE | Consigliere | X | |
| 3 | PASSAFARO ALFONSO | Consigliere | | X |
| 4 | MAIO DOMENICO | Consigliere | X | |
| 5 | BALDESSARRO ANNA | Consigliere | X | |
| 6 | SOFIA ANNA ROSA | Consigliere | X | |
| 7 | PANETTA VINCENZO | Consigliere | X | |
| 8 | CAPPUCCIO EVELINA | Consigliere | X | |
| 9 | BUMBACA DOMENICA | Consigliere | X | |
| 10 | MOLLI CA ANNA MARIA | Consigliere | X | |
| 11 | ARONNE MARIA TERESA | Consigliere | | X |
| 12 | FONTANA GIUSEPPE | Consigliere | X | |
| 13 | CAVO ANTONIO | Consigliere | X | |
| 14 | SCHIRRIPA SERGIO | Consigliere | | X |
| 15 | CAUTELA NADIA | Consigliere | X | |
| 16 | DAVOLOS MARIA | Consigliere | X | |
| 17 | GOZZI MARIA ANTONELLA | Consigliere | X | |

Partecipa il Segretario Comunale Generale **Dott. Scuglia Domenico Libero**

IL PRESIDENTE

Constata che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 14 su N° 17 Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale a termini dell'art. 25 dello Statuto Comunale e dell'art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:

Dichiara aperta la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, con il *decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011* prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'*articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214* ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i *decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013*, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la *legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013)*, la quale ai *commi da 639 a 731* dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'*articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)* il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2015 ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

- A. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ritenute tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali verificate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota 6 (sei) per mille;
Sono assimilate alla abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
- a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locato;
 - b) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che la rendita dell'immobile risultante al catasto non ecceda il valore di € 500,00;
- In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare;
- B. detrazione di € 200,00, sull'imposta dovuta dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*art. 93 del D.P.R. 24/7/1977, n.616*;
- C. altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota 10,60 (dieci/60) per mille;
- D. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" si applica, ai sensi della facoltà concessa dall'*art. 1 comma 380 lettera F della legge n. 228/2012*, l'aumento della aliquota standard dello 0.76% (di competenza dello Stato) di 0,3 punti percentuale, il cui gettito è di competenza del comune;

Richiamato:

- *l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014)*, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- *l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014*, il quale ha prorogato al 2016 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle

anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, intende confermare l'aliquota dell'IMU;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto, pertanto, di dover confermare, per l'anno 2015, le medesime aliquote e detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 18/09/2014

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - A. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ritenute tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali verificate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota 6 (sei) per mille;
Sono assimilate alla abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locato;
 - b) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che la rendita dell'immobile risultante al catasto non ecceda il valore di € 500,00;
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare;
 - B. detrazione di € 200,00, sull'imposta dovuta dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/7/1977, n.616;
 - C. altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota 10,60 (dieci/60) per mille;
 - D. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" si applica, ai sensi della facoltà concessa dall'art. 1 comma 380 lettera F della legge n. 228/2012, l'aumento della aliquota standard dello 0.76% (di competenza dello Stato) di 0,3 punti percentuale, il cui gettito è di competenza del comune;
2. di stimare in € 2.400.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, comprensiva delle trattenute di € 697.094,90 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto **Avv. Domenico Maio**

IL SEGRETARIO
Fto **Dott. Scuglia Domenico Libero**

| | |
|--|---|
| <p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (art.49 D.L.vo 267/2000)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio Fto Dott. Domenico Libero Scuglia</p> | <p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria (Comma 4, art.151 del D.L.vo 18/8/2000 n. 267)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio di Ragioneria Fto Dott. Domenico Libero Scuglia</p> |
|--|---|

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il _____ e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data _____

IL SEGRETARIO
Fto **Dott. Scuglia Domenico Libero**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000)
- perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° D.Lvo 267/2000)

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dott. Scuglia Domenico Libero**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Scuglia Domenico Libero